

## Sistema delle relazioni sindacali a. s. 2022/2023

All'avvio del nuovo anno con la presente nota le scriventi Oo. Ss. ritengono di fare cosa utile sottoponendo all'attenzione dei Dirigenti Scolastici alcune considerazioni sul sistema delle relazioni sindacali.

### Le relazioni sindacali

Il sistema delle relazioni sindacali - improntato alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo e alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti e obblighi - a livello di Istituzione scolastica resta uno dei principali strumenti per la realizzazione degli obiettivi della scuola dell'autonomia.

L'**informazione**, il **confronto** e la **contrattazione integrativa** sono, nel rispetto di ruoli e responsabilità che attendono alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti sindacali, una leva strategica per il raggiungimento dei suddetti obiettivi. In particolare auspichiamo il più ampio confronto su criteri e modalità di utilizzazione del personale, cosa che può contribuire a rafforzare quel clima partecipativo necessario a dare una concreta risposta ai bisogni formativi degli alunni.

### Strumenti delle relazioni sindacali

Il CCNL 2016/2018 (art. 4) individua l'articolazione delle relazioni sindacali nei modelli della partecipazione (informazione e confronto) e della Contrattazione integrativa, i quali costituiscono un sistema integrato e unico. Per questo la trasmissione di dati ed elementi conoscitivi ai soggetti titolari della contrattazione **«deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai citati soggetti sindacali di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte»** (art. 5). La Contrattazione Integrativa, finalizzata alla stipula di contratti che obbligano reciprocamente le parti, è regolata dagli artt. 7 e 22.

Il combinato disposto fra i due articoli suddetti determina alcune ben precise indicazioni relativamente ai modi e ai tempi della contrattazione:

- 1) alla parte sindacale devono essere forniti dati ed elementi conoscitivi inerenti alle materie oggetto di Contrattazione e di Confronto sulle misure che l'amministrazione intende adottare. Tale previsione è finalizzata a mettere la parte sindacale in condizioni di parità rispetto alla controparte, al fine di poter concorrere in modo consapevole alla stipula dell'accordo.
- 2) la contrattazione integrativa deve essere avviata **entro il 15 settembre** (art. 22, comma 7);
- 3) la sessione di contrattazione relativa alla "parte normativa" (art. 22, c. 7, lettere c1, c5, c6, c7, c8, c9 può protrarsi per **30 giorni**, eventualmente prorogabili fino a un massimo di ulteriori trenta giorni ( art. 7.6)
- 4) la sessione di contrattazione relativa "parte economica/finanziaria" (art. 22, c. 7, lettere c2, c3, c4) ha un termine minimo di **45 giorni**, eventualmente prorogabili di ulteriori 45;
- 5) la durata della contrattazione integrativa **non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre** (art. 22, c.)

### Atti propedeutici alla contrattazione

Per questo, al fine di un corretto avvio delle relazioni sindacali, è necessario mettere a disposizione della parte sindacale i seguenti atti:

- elenco nominativi del personale impegnato nelle attività retribuite con le risorse del Fondo per il Miglioramento dell'offerta formativa, comprensivo dei destinatari del fondo per la valorizzazione del personale docente, con l'importo individuale dei compensi (funzioni strumentali, incarichi specifici, progetti finanziati da altri soggetti, ecc.);
- piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti;

- criteri del Collegio Docenti per l'assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi;
- verbale dell'incontro previsto all'inizio dell'anno con il personale A.T.A. e Piano delle Attività del personale A.T.A adottato dal Dirigente Scolastico.

Le scriventi sottolineano l'importanza del rispetto dei principi suddetti, al fine della legittimità degli atti, nonché del rispetto delle prerogative sindacali: In particolare si ribadisce che:

1. l'orario di lavoro dei docenti previsto dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006/2009 e dall'art. 28 CCNL 2016/18 deve trovare una sua formalizzazione in un orario settimanale per le attività di insegnamento e nel piano delle attività approvato dal Collegio dei docenti per le attività funzionali all'insegnamento;
2. l'orario di lavoro del personale ATA è regolato dagli artt. 51 e seguenti del CCNL 2006/2009 con le integrazioni degli artt. 31 e seguenti del CCNL 2016/18. A tal proposito si evidenzia come la formalizzazione del Piano delle Attività degli ATA deve essere preceduta da **apposito incontro con il personale ATA** (vedi art. 41.3 CCNL 2018). Solo dopo la riunione con il personale e la sua formalizzazione il Dirigente Scolastico potrà adottare il piano del personale ATA;

### **Soggetti titolari delle relazioni sindacali**

Si ricorda infine che ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 2 lett c. del CCNL 2016/2018 la contrattazione integrativa si svolge tra il Dirigente Scolastico e la RSU e i rappresentanti sindacali delle Oo.Ss. firmatarie del CCNL 2016/18 (Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Rua, Snals Confsal, Gilda Unams). Quindi sono non conformi al Contratto Nazionale le convocazioni che prevedono la partecipazione di Organizzazioni sindacali che non hanno firmato il CCNL.

Firenze, 19 settembre 2022

FLC CGIL	CISL SCUOLA	UIL SCUOLA	SNALS Confsal	GILDA UNAMS
Emanuele Rossi	Claudio Gaudio	Cristiano Di Donna	Fabio Mancini	Elena Petrelli